



REPUBBLICA ITALIANA Sent./Ord. 33-2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale DADDABBO - Presidente

Andrea MAZZIERI – Primo Referendario

Andrea COSTA - Referendario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. **37415** del registro di segreteria, sui conti giudiziali n.ri 15021, 15043, 17255 e 17319, relativi rispettivamente agli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020 resi da **NOVA APULIA s.c.ar.l.**, con sede legale in Lecce, alla via Cesarea Abba, n. 34, CF e PI: 04596360752, in persona del suo legale rappresentante p.t.;

Visto l'atto di deferimento del Magistrato relatore n. 313/2023 e relativo verbale del revisore;

Uditi nell'udienza pubblica del 31 gennaio 2024 con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Gisotti - relatore il Referendario Andrea Costa - il P.M., in persona del Sost. P.G. Pierlorenzo Campa, nessuno comparso per l'Agente contabile;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione istruttoria n.313/2023, il Magistrato relatore ha deferito



al Collegio i conti giudiziali n.ri 15021, 15043, 17255 e 17319, relativi rispettivamente agli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020, resi dalla Nova Apulia s.c.a.r.l. (di seguito anche Nova) inerenti al servizio di biglietteria per l'accesso al Castello Svevo di Bari.

In particolare, il Magistrato relatore ha rilevato i profili di irregolarità dei conti che possono di seguito riassumersi:

- i) mancanza del visto di regolarità amministrativo-contabile ex art. 16 del d.lgs. 123/11;
- ii) violazione dell'art. art. 147, comma 3, c.g.c., non avendo la Direzione Regionale Musei – Polo museale della Puglia (di seguito anche Direzione Regionale), né l'agente contabile fornito i reports telematici dei biglietti emessi negli esercizi di riferimento;
- iii) mancato riversamento nelle casse dell'Amministrazione degli introiti derivanti dall'incasso dei biglietti di ingresso relativo ai mesi gennaio, febbraio, marzo, giugno, luglio e novembre 2020 per l'importo di €. 19.680,80, già oggetto di condanna con la sentenza n.217/2023 nell'ambito del giudizio per responsabilità contabile nei confronti della società;
- iv) mancato rispetto dei termini previsti nell'atto di concessione per il versamento degli introiti di biglietteria, con conseguente mancata corresponsione degli interessi come previsto dal contratto di concessione;
- v) mancato riversamento nelle casse dell'Amministrazione della parte ad essa spettante, pari al 7,80%, degli introiti derivanti dal sovrapprezzo previsto per l'ampliamento dell'offerta culturale, introiti peraltro rendicontati in prospetti separati e non nell'ambito del conto giudiziale.

2. La Procura regionale ha depositato il parere di competenza ex art. 148



c.g.c., con il quale ha aderito integralmente alle conclusioni del Magistrato relatore, segnalando in particolare come la circostanza che la Sezione abbia già condannato la società al pagamento di quanto dovuto per l'anno 2020 non sia di ostacolo all'adozione di una ulteriore pronuncia di condanna al recupero, tenuto peraltro conto che la sentenza n.217/2023 è stata impugnata dalla concessionaria.

3. All'udienza del 09 novembre 2023, è stato disposto un rinvio al fine di acquisire da parte dell'Amministrazione la prova dell'avvenuta comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza alla Nova.

4. In vista della successiva udienza, la Direzione Regionale ha trasmesso la prova dell'avvenuta comunicazione all'agente contabile del verbale dell'udienza sopra citata.

L'Amministrazione ha altresì trasmesso ulteriore documentazione afferente ai conti all'esame, tra cui in particolare attestazione della RTS dell'avvenuto pagamento in data 5.02.2021 da parte della Nova, a parziale scomputo del debito riportato nei conti giudiziali del 2020, di una ulteriore somma di complessivi € 1.743,24 afferenti a tutti i siti oggetto di concessione, con una quota riferibile al Castello Svevo di Bari di €. 248,20.

5. All'udienza del 31 gennaio 2024, nessuno comparso per l'Agente contabile, il PM, nel prendere atto dell'avvenuto pagamento di una parte del debito riportato nel conto giudiziale, si è riportato alle conclusioni di cui al parere in atti.

La causa è stata dunque rimessa in decisione.

6. In primo, osserva il Collegio che la società Concessionaria, cui è stato dato avviso da parte dell'Amministrazione del rinvio dell'udienza



originariamente fissata, non ha ritenuto di presentare alcuna osservazione, né di presenziare all'odierna udienza di discussione.

7. Ciò posto, va altresì preliminarmente evidenziato come non vi siano dubbi in merito alla qualifica di agente contabile della società concessionaria.

Al riguardo, per ragioni di economia processuale (art. 17 disp. att. c.g.c.), si rinvia a quanto precisato sul punto nelle decisioni assunte dalla Sezione sia in sede di giudizio per responsabilità contabile (sent. 217/23) sia in sede di giudizio di conto (sent. 216/23).

8. Venendo all'esame dei profili di irregolarità del conto prospettati dal Magistrato relatore, occorre prendere le mosse dalla invocata "mancanza del visto di regolarità amministrativo-contabile" relativamente al conto inerente all'esercizio 2020, profilo che attiene piuttosto alla verifica delle condizioni di procedibilità del conto medesimo.

Va infatti rammentato che, ai sensi degli artt. 139, comma 2 e 140 comma 1 c.g.c., il conto va depositato dall'Amministrazione, munito dell'attestazione di parifica e che, ai sensi dell'art.145, comma 3, c.g.c., il giudice relatore procede all'esame del conto, *"... dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione..."*.

Al riguardo, osserva il Collegio che, con riferimento alle Amministrazioni dello Stato, l'art. 618 del R.D. n. 827/1924 prevede che *"Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso."*



Con particolare riferimento ai conti resi da agenti della riscossione, ai sensi dell'art. 623 del medesimo Regio Decreto, le competenti Ragionerie dello Stato, cui va trasmesso il conto già parificato, *“...in base ai documenti allegati e verificatili con gli elementi di riscontro in loro possesso, appongono sui singoli conti la dichiarazione di avere eseguiti i suindicati riscontri e li spediscono, con gli elenchi degli uffici provinciali o compartimentali e con tutti i documenti, alla Corte dei conti.”*

Infine, l'art. 16, co. 3 del D.lgs. n. 123/2011 prevede che *“Gli uffici di controllo, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti il visto di regolarità amministrativo-contabile entro 60 giorni...”*.

Come condivisibilmente precisato da questa Corte con il Parere n.4 delle Sezioni Riunite in sede consultiva nell'adunanza del 10 settembre 2020, pur sussistendo distinzione tra la parifica di competenza dell'Amministrazione di appartenenza dell'Agente contabile – avente funzione certificativa della concordanza dei conti con le scritture detenute dall'Amministrazione – e il visto apposto dalla Ragioneria Territoriale dello Stato afferente alla regolarità amministrativa-contabile, trattasi di due fasi di un medesimo procedimento complesso, propedeutico al deposito del conto presso la Corte dei conti ed alla conseguente costituzione in giudizio dell'agente contabile.

La procedibilità del giudizio di conto è dunque condizionata alla circostanza che i conti siano *“... “parificati”, “vistati” e “approvati” dai competenti organi di ciascun ente e solo all'esito di detti adempimenti depositati presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente.”* (cfr. Parere SS.RR. 4/20 cit.)

8.1. Nel caso in esame, con nota in data 27 maggio 2021 la Ragioneria



Territoriale, all'esito della parificazione da parte della Direzione Regionale del conto presentato dalla Nova relativamente alla gestione del servizio di biglietteria per l'anno 2020, ha restituito all'Amministrazione il conto medesimo privo del visto di regolarità amministrativo-contabile sul presupposto che l'agente contabile presenta un debito ammontante ad €.19.680,80 a tutt'oggi non versato.

Con la medesima nota, la RTS ha quindi invitato il Responsabile del procedimento dell'Amministrazione "...- *in conformità al Parere n. 4/2020 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite nell'adunanza del 10 settembre 2020 e della successiva nota MEF – RGS prot.20151 del 16 ottobre 2020 (che, ad ogni buon fine si allega) - provvedere al deposito del conto giudiziale vistato presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente*".

Occorre dunque chiedersi, alla luce dell'esito negativo del riscontro della regolarità amministrativo-contabile, se il conto in esame, già parificato dall'Amministrazione e da questa depositato presso questa Corte, possa ritenersi procedibile.

Reputa il Collegio che al quesito debba darsi risposta positiva, in quanto la circostanza, ben evidenziata dalle SS.RR., che il controllo del Sistema delle Ragionerie sia, unitamente alla parifica dell'Amministrazione di appartenenza, una fase necessaria e propedeutica alla costituzione in giudizio dell'Agente contabile, prescinde dall'esito positivo/negativo del riscontro effettuato.

In buona sostanza, a parere del Collegio, la procedibilità del conto, già parificato dall'Amministrazione, è unicamente condizionata alla necessaria



sottoposizione del documento all'esame della Ragioneria Territoriale dello Stato, a prescindere dall'esito del controllo medesimo, dovendo piuttosto gli eventuali rilievi mossi dall'organo di controllo svolgere la funzione di supportare la successiva fase istruttoria svolta dalla Corte dei conti.

Depone in tal senso lo stesso tenore letterale dell'art. 623 del R.D. 827/24, che costituisce tuttora la fonte di riferimento per l'esercizio della funzione di controllo intestata alla Ragioneria dello Stato sui conti degli agenti della riscossione.

Tale disposizione qualifica, infatti, il "visto" come "*dichiarazione di avere eseguiti i suindicati riscontri*" e non pare subordinare il successivo inoltro alla Corte dei conti – oggi rimesso alla stessa Amministrazione dopo il passaggio dalla Ragioneria - alla circostanza che il controllo abbia dato esito positivo.

La stessa disposizione di cui all'art. 16, comma 3, del d.gs. 123/2011, pure richiamata dalla RTS nel provvedimento di diniego dell'attestazione di regolarità amministrativo-contabile, secondo cui ove l'organo di controllo non abbia rilevi appone il visto entro 60 giorni, va contestualizzata nell'ambito del complessivo intervento riformatore del sistema dei controlli, e dunque letta nell'ottica della procedimentalizzazione della funzione di controllo, non essendo invero stata espressamente disciplinata l'ipotesi in cui l'organo di controllo abbia sollevato rilievi al conto esaminato.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il Collegio ritiene che il conto n. 17319 relativo all'esercizio finanziario 2020 debba ritenersi procedibile.

9. Passando al profilo di irregolarità di cui al punto ii) che precede, osserva il Collegio che, a seguito della richiesta formulata in sede istruttoria



(cfr. nota del 10 novembre 2022), la Direzione Regionale ha precisato che agli atti dell'ufficio non risultano matrici e/o reports telematici delle varie tipologie dei biglietti di ingresso emessi nel corso degli esercizi oggetto di esame.

La medesima richiesta, formulata alla stessa Nova (cfr. nota dell'11 maggio 2023), è poi rimasta inevasa.

Alla luce di quanto sopra, come correttamente evidenziato dal Magistrato relatore, la carenza di documentazione giustificatrice ha impedito ogni verifica della corrispondenza tra quanto attestato nei conti giudiziali e quanto riportato nei reports telematici utilizzati per la registrazione dei biglietti emessi per l'ingresso dei visitatori nel sito museale.

Al riguardo, va rammentato che la giurisprudenza di questa Corte è conforme nell'affermare che l'Agente contabile deve curarsi di dimostrare in maniera esaustiva e rigorosa il corretto adempimento e la osservanza degli obblighi propri del servizio (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Basilicata, n. 13/2019) e deve fornire la documentazione comprovante la regolarità della propria gestione (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, n. 41/2023).

Sotto tale profilo, non può che dichiararsi la irregolarità dei conti oggetto di esame.

10. In merito al profilo di irregolarità di cui al punto iii) che precede, è pacifico che il conto relativo all'anno 2020 debba ritenersi irregolare nella misura in cui l'Agente contabile non ha provveduto al riversamento nelle casse dell'Amministrazione di quanto dovuto per il servizio di biglietteria per l'anno 2020, pari ad €. 19.680,80.

Quanto alle conseguenze di tale irregolarità, la Procura regionale ha



osservato che “...l’eventuale condanna nel presente di giudizio di conto, attivato ai sensi artt. 145 e 147 del d.lgs. n. 174/2016, comporterà un necessario coordinamento solo in sede di esecuzione con la citata sentenza di condanna Sez. Puglia n. 217/2023, peraltro appellata dall’agente contabile, atteso che quest’ultima è stata emanata a seguito di un giudizio di responsabilità erariale avente presupposti, finalità e iter giudiziari diversi rispetto al giudizio di conto;”.

La Procura ha dunque, fra l’altro, chiesto la condanna dell’Agente contabile al pagamento degli introiti relativi all’esercizio 2020 pari ad €. 19.680,80 già oggetto della citata sentenza della Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 217/2023.

L’assunto della Procura non è condivisibile.

E infatti, è del tutto evidente che il danno invocato dall’Organo requirente nell’ambito del giudizio poi sfociato nella decisione sopra richiamata, conseguente al mancato riversamento da parte della Nova degli introiti derivanti dal servizio di biglietteria al netto dell’aggio, coincida integralmente con l’ammanco come attestato nel conto giudiziale in esame.

Del tutto coincidenti appaiono altresì i profili di responsabilità in capo all’Agente contabile, connessi alla perdita patrimoniale subita dall’Amministrazione, riconducibili all’art. 194 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, secondo cui “Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per



negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna”.

Appare dunque irrilevante la circostanza che la responsabilità dell’agente per l’ammanco sia fatta valere su iniziativa della Procura regionale mediante atto di citazione ovvero emerga nell’ambito del giudizio di conto instaurato ex art. 147 c.g.c., essendo peraltro anche in tale fase pienamente garantiti il diritto di difesa nonché la partecipazione dell’Organo requirente.

Trattasi dunque di rimedi tra loro alternativi, che, ove se ne realizzasse la contemporanea pendenza nel medesimo grado, giustificerebbe la riunione dei relativi giudizi ex art.84 c.g.c per l’evidente connessione.

Del tutto influente appare altresì la circostanza che la sentenza di condanna della Sezione adottata nell’ambito del giudizio instaurato dalla Procure regionale sia stata oggetto di impugnazione.

Ed infatti, per il principio “*electa una via, non datur recursus ad alteram*”, sarebbe inammissibile subordinare la procedibilità di un’iniziativa giudiziaria, finalizzata al recupero della medesima perdita patrimoniale subita dall’Amministrazione, all’esito favorevole o meno di una delle due alternative consentite.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, non può essere accolta la richiesta della Procura volta ad ottenere la condanna della Nova al pagamento della somma di €. 19.680,80.

Attiene poi alla fase esecutiva della sentenza n.217/23 la questione afferente alla esatta quantificazione di quanto dovuto dall’Agente contabile, alla luce della ulteriore documentazione trasmessa dalla Direzione Regionale *in limine liti* ed in particolare della prova dell’avvenuto parziale pagamento di



quanto ancora dovuto.

12. Passando all'esame del profilo di irregolarità sollevato dal Magistrato istruttore in merito al mancato rispetto da parte della società concessionaria del termine per il versamento nelle casse dell'Amministrazione degli introiti, al netto dell'aggio, derivanti dal servizio di biglietteria, va osservato che ai sensi dell'art. 4.3 dell'Allegato 4A: *“In caso di mancato pagamento dei corrispettivi entro i termini previsti dalla presente Convenzione, l'Amministrazione - fermi restando i diritti di cui ai precedenti paragrafi, ed in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni e la facoltà di risolvere i relativi rapporti - avrà il diritto al pagamento degli interessi di mora, da parte del Concessionario, senza la necessità di alcuna preventiva messa in mora o preavviso. Tali interessi saranno calcolati, a partire dalla data di scadenza a quella di effettivo pagamento, in ragione del saggio d'interesse per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali vigente come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla G.U.R.I. e nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002”*.

La clausola contrattuale in questione, quindi, determina l'insorgere dell'obbligazione pecuniaria a carico della concessionaria per il sol fatto del ritardo nel versamento, senza che sia richiesta alcuna esplicita richiesta da parte dell'Amministrazione.

12.1 Dall'esame della documentazione agli atti, emerge che la società concessionaria avrebbe provveduto a corrispondere le somme dovute per il ritardo con cui ha effettuato il riversamento di quanto dovuto solo per gli anni 2107 e 2018, per l'importo di €. 1.458,96.

Quanto all'annualità 2019, con nota del 20 dicembre 2019 la Direzione



Regionale ha assegnato alla Nova il termine di 30 giorni per il pagamento di quanto dovuto per il ritardo nel versamento del corrispettivo del servizio di biglietteria, quantificato in €. 33.388,62, riferito a tutti i siti museali oggetto di Concessione, e calcolato secondo la tabella allegata alla comunicazione, che tuttavia non risulta prodotta in atti.

Allo stato, dunque, il Collegio non è in grado di quantificare l'importo dovuto dal concessionario a titolo di interessi riferibile al solo sito del Castello Svevo di Bari.

Pertanto, va disposta la restituzione del fascicolo al Magistrato relatore affinché provveda ad acquisire dall'Amministrazione l'esatta quantificazione di quanto dovuto dalla Nova a titolo di interessi per il ritardo nel versamento nelle casse dell'Amministrazione con riferimento all'annualità 2019 relativamente al Castello Svevo di Bari.

12. Venendo infine al profilo di irregolarità di cui al punto v) che precede, osserva il Collegio che l'art. 11 della Convenzione prevede che il Concessionario si impegni, fra l'altro, a corrispondere alla Concedente una quota percentuale del 7,80% del fatturato conseguito per effetto dello svolgimento del servizio aggiuntivi (quali audioguida, vendita prodotti editoriali etc.) (cd. CPR).

Come evidenziato nella relazione istruttoria, il Concessionario avrebbe solo in parte adempiuto a tale obbligo, come attestato dalla seguente situazione contabile:

- per il 2017, risulta pagato quanto dovuto per il solo I semestre, mentre per il II semestre risulta un debito di €. 6.896,00;
- per il 2018, a fronte di un debito per il solo sito di Castello Svevo di



Bari di €. 7.650,24, risulta una quietanza di pagamento cumulativa per tutti i siti di €. 21.556,64 riferita ad entrambi i semestri;

- per il 2019, a fronte di un debito per il solo sito in esame di €. 12.343,00, risulta una quietanza di pagamento cumulativo per tutti i siti solo per il primo semestre di €. 24.415,52, mentre nulla risulta versato per il II semestre;

- per l'anno 2020, risulta un debito di €. 592,96, mai pagato.

Alla luce del quadro sopra riassunto, ai fini della esatta quantificazione del debito ad oggi maturato dalla società a titolo di CPR, è necessario avere conferma dall'Amministrazione che il versamento effettuato dalla Nova relativamente ai due semestri 2018 ed al primo semestre 2019 comprenda anche la quota parte di quanto dovuto relativamente al Castello Svevo di Bari.

Anche per tale profilo di irregolarità, dunque, va disposta la restituzione degli atti al Magistrato istruttore affinché interpelli la Direzione Regionale per acquisire le precisazioni necessarie per la esatta quantificazione del debito della Concessionaria.

12. In definitiva, va dichiarata sin d'ora la irregolarità dei conti per i profili di cui ai paragrafi che precedono n.9 (mancata trasmissione della documentazione richiesta nel corso dell'istruttoria), n.10 (mancato riversamento di quanto dovuto a titolo di servizio di biglietteria al netto dell'aggio senza condanna dell'agente contabile), n.11 (mancato rispetto dei termini per il versamento di quanto dovuto a titolo di servizi di biglietteria) e n.12 (mancato versamento di quanto dovuto a titolo di CPR).

Va altresì disposta la restituzione degli atti al Magistrato relatore per il



prosieguo dell'istruttoria finalizzata ad acquisire documentati chiarimenti dall'Amministrazione, necessari per la quantificazione di quanto dovuto dalla Nova a titolo di interessi per il ritardo nei versamenti e a titolo di CPR.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, non definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. **37415** del registro di segreteria,

- dichiara la irregolarità dei conti n.ri 15021, 15043, 17255 e 17319, resi dalla Nova Apulia s.c.ar.l. per i profili e nei termini di cui in motivazione;
- dispone la restituzione degli atti al giudice designato per l'esame dei suddetti conti, affinché completi l'istruttoria nei termini di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Andrea Costa
ANDREA COSTA
CORTE DEI
CONTI
20.02.2024
14:41:30
GMT+01:00

Pasquale Daddabbo
PASQUALE
DADDABBO
CORTE DEI
CONTI
20.02.2024
14:46:35
GMT+01:00

Depositata in segreteria in data 20/2/2024

FRANCESCO
GISOTTI
CORTE DEI
CONTI
20.02.2024
19:51:55
GMT+01:00